

DECISIONE DI CONTRARRE N. 16/2025

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'acquisto del servizio di gestione dei temi della Privacy in applicazione del Reg. UE 679/2016 GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION.

Premesso che

- Con richiesta di acquisto del 05.02.2025 La Direzione FonARCom ha manifestato l'esigenza di disporre del servizio di gestione dei temi della Privacy in applicazione del Reg. UE 679/2016 GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, in quanto il precedente affidamento risulta in scadenza al 28.02.2025;
- in riferimento all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si ritiene necessario, per le ragioni di seguito esposte, procedere con l'affidamento diretto a STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L., fornitore uscente, in deroga a tale principio. La deroga trova giustificazione nelle specificità e complessità delle attività richieste, nonché nella necessità di garantire la continuità operativa e il mantenimento degli elevati standard di servizio già consolidati, come di seguito esposto:
 - Competenza Specialistica
 - ✓ STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L. ha dimostrato di possedere una vasta esperienza e competenza nel campo della protezione dei dati personali, con professionisti certificati e aggiornati sulle ultime normative GDPR e relative implementazioni pratiche.
 - Monitoraggio degli Obiettivi
 - ✓ La verifica e il riesame degli obiettivi privacy annuali richiedono un approccio metodico e proattivo. STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L. offre un servizio di monitoraggio e revisione che permette di allineare costantemente le attività aziendali agli obiettivi prefissati.
 - Supporto Continuativo e Reperibilità
 - ✓ L'assistenza nella gestione delle attività privacy, la reperibilità garantita entro 24 ore per eventuali Data-Breach e il monitoraggio giornaliero delle comunicazioni alla casella mail DPO sono servizi essenziali per garantire la conformità e la reattività necessaria in caso di incidenti. STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L. si impegna a fornire un supporto 24/7, essenziale per la sicurezza e la protezione dei dati.
- con offerta del 20.02.2025 l'Operatore Economico **STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L.** ha presentato la propria offerta pari ad **€ 6.700,00 + IVA**, conforme alle richieste, contenente il prezzo ritenuto congruo relativamente al servizio richiesto, come di seguito dettagliato:
 - Assunzione dell'incarico di DPO comprensivo, oltre ai compiti definiti dall'art. 39 del Regolamento UE 679/16, di:
 - ✓ N° 1 verifica semestrale (audit interno) in un sito aziendale (sede)
 - ✓ N° 1 verifica annuale del sistema Privacy, con predisposizione di una relazione tecnica di dettaglio contenente le indicazioni delle azioni di miglioramento da implementare per il SGSI
 - ✓ Riesame e verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti per l'anno in corso

- ✓ Assistenza per la gestione di tutte le attività privacy, attraverso l'interazione con consulenti esterni o referenti indicati dalla direzione, nel rispetto dei ruoli e dei compiti del DPO
- ✓ Reperibilità entro le 24 ore dalla data di rilevazione di un eventuale Data-Breach
- ✓ Monitoraggio giornaliero di tutte le comunicazioni indirizzate alla casella mail DPO.
€ 5.500,00 + IVA;
- Eventuali attività integrative di formazione, € 1.200,00 + IVA.
- ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto ex art. 50, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - oggetto: servizio di gestione dei temi della Privacy in applicazione del Reg. UE 679/2016 GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION;
 - importo del contratto: € 6.700,00 + IVA;
 - durata: dal 01.03.2025 al 31.12.2025;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023.
- le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
- ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, al personale dipendente impiegato nell'attività o fornitura oggetto dell'appalto deve essere applicato il seguente contratto collettivo: Studi Professionali;
- ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per l'acquisizione di Lavori, Beni e Servizi "FonARCom", è stato designato in qualità di Responsabile Unico del Progetto Federico Oddi;
- accertato che la spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto di appalto in oggetto trova copertura finanziaria.

Considerato che

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

Ritenuto che

- ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 di affidare a STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L., Via Pasquale Giuseppe Antonio, 40 – 00156 Roma, C.F. e P.IVA 08087011006, la fornitura per l'acquisto del servizio di gestione dei temi della Privacy in applicazione del Reg. UE 679/2016 GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, in quanto l'offerta risulta congrua per le finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

DECIDE

1. Di affidare le prestazioni in parola a STUDIO RIVELLI CONSULTING S.R.L., Via Pasquale Giuseppe Antonio, 40 – 00156 Roma, C.F. e P.IVA 08087011006, secondo quanto riportato nell'offerta comunicata, mediante l'adozione del presente provvedimento che assume, pertanto, valenza di decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

A tal fine si precisa che:

- a) ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - b) alla presente determinazione, pertanto, seguirà apposito scambio di lettera-contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato;
 - c) il valore economico dell'affidamento è pari a € 6.700,00, oltre IVA;
 - d) di disporre l'impegno dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento, sul Cap. AG 2.2.3 del bilanci corrente che presenta la necessaria disponibilità.
2. Di demandare al Responsabile unico del progetto:
 - a) anche per mezzo degli Uffici competenti eventualmente coinvolti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - b) il conseguimento del CIG rilasciato dall'ANAC;
 - c) gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto.

IL DIRETTORE

Andrea Cafà

PER DELEGA

Avv. Lucia Alfieri

